

CONTRATTO DI ATTIVITÀ SPERIMENTALE PER LA VERIFICA DELLA "EFFICACIA ANTIDEGENERATIVA DI UN COMPOSTO DI ACIDO ACETIL-11-KETO-B-BOSWELLICO E TETRASACCARIDE DELL'ACIDO IALURONICO NELLE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO, IN PARTICOLARE NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER".

tra


Pharmaceutica San Marco Srl, C.F. e Partita I.V.A. 10998500960, nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente "Società", con sede legale in Milano - Via Vittor Pisani n. 6, rappresentata per questo atto dal suo Direttore Scientifico, Dott. Matteo Bevilacqua, nato a San Marco in Lamis (FG) il 18.09.1938, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2019

e

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (C.F. 94045260711- P. IVA. 03016180717) nel prosieguo del presente atto denominato semplicemente "Dipartimento", con sede legale in Foggia - via Luigi Pinto, rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a Foggia il 12/10/1959, domiciliato per la carica presso la sede legale del Dipartimento autorizzato dal proprio Consiglio in data 21/11/2019

PREMESSO CHE

1. Il dott. Matteo Bevilacqua, già Direttore della Struttura Complessa e Professore a Contratto di Fisiopatologia dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, attualmente Direttore Scientifico della Società Pharmaceutica San Marco S.r.l. ha ceduto mediante regolare contratto alla predetta Società il brevetto per invenzione industriale rilasciato dall'Ufficio Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico: "Composizioni contenenti



oligosaccaridi di acido ialuronico (HA₄), condroitin solfato (CS₂₋₄) ed eparan solfato (HS₂₋₄), triterpeni pentaciclici e derivati per uso medico curativo e metodo per la preparazione di tali composizioni".

- Titolare: Matteo Bevilacqua

- Inventore: Matteo Bevilacqua

- Data deposito domanda: 29.7.2016

- No. concessione: 102016000079773

- Data di concessione: 30 gennaio 2019

2. La Società Pharmaceutica San Marco, al fine di produrre e commercializzare un preparato sanitario sulla base del suddetto brevetto ha intenzione di procedere:

- a) alla verifica sperimentale sia di tossicità sia di efficacia del preparato brevettato, in vivo, sull'animale;
- b) alla verifica sperimentale clinica del preparato brevettato su malati di Alzheimer;
- c) alla messa a punto di nuovi farmaci ottenuti con gli stessi componenti considerati nel suddetto brevetto, e quindi procedere alla loro verifica sperimentale secondo i punti a) e b).

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Le premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto

La Società propone all'Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, che accetta, lo svolgimento dell'attività sperimentale avente per titolo "La verifica dell'efficacia antidegenerativa di

un composto di acido acetil-11-keto- β -boswellico e tetrasaccaride dell'acido ialuronico nelle malattie del sistema nervoso, in particolare nella malattia di Alzheimer" che si articolerà secondo quanto sinteticamente si riporta di seguito:

Programma 1: verifica sperimentale sugli animali con la composizione di acido acetil-11-keto- β -boswellico e tetrasaccaride dell'acido ialuronico:


In sequenza: ottenimento delle autorizzazioni alla sperimentazione su animali da esperimento; acquisto del materiale; test di tossicità in vivo di ciascun componente dapprima separatamente e poi insieme; test di efficacia dei due componenti dapprima separatamente e poi insieme secondo le indicazioni brevettuali.

Programma 2: verifica sperimentale su animali da sperimentazione di un composto di acido acetil-11-keto- β -boswellico e tetrasaccaride dell'acido ialuronico coniugati con una sostanza prefigurata dal dott. Matteo Bevilacqua, in modo da ottenere non più una composizione, ma una nuova molecola attiva, con la possibilità che i due programmi possano realizzarsi anche concatenati.

Articolo 3 - Responsabile della Prestazione e Diretti Collaboratori

Il Dipartimento individua quale responsabile scientifico e coordinatore delle attività di verifica sperimentale, nel prosieguo del presente atto denominato "responsabile della prestazione", la prof.ssa Luigia Trabace, professore ordinario per il s.s.d. BIO/14 "Farmacologia" presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale.

La Società individua quale Direttore scientifico e coordinatore delle attività sperimentali il Dott. Matteo Bevilacqua, membro del suo Consiglio di



Amministrazione, che avrà la funzione di cooperare con la prof.ssa Trabace alla realizzazione di un progetto sperimentale complesso e plurifase.

In particolare, il dott. Matteo Bevilacqua avrà la facoltà di:

- Cooperare con la prof.ssa Trabace e col personale da lei incaricato per progettare insieme le prove sperimentali sugli animali e discutere i risultati;
- Verificare la congruità dei mezzi messi a disposizione, il rispetto dei tempi e delle modalità programmati;
- Accedere al laboratorio di Farmacologia del Dipartimento;
- Accedere ai dati archiviati strettamente correlati all'attività progettuale insieme al personale dedicato.


Articolo 4 - Durata

L'attività di sperimentazione di cui al presente accordo avrà la durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto attestata dal numero di registrazione del presente documento nel repertorio contratti del Dipartimento.

L'eventuale proroga del contratto dovrà essere concordata previa motivata richiesta scritta di una delle parti da far pervenire all'altra parte almeno un mese prima della scadenza. Trascorsi gg. 15 dalla ricezione della raccomandata il silenzio della controparte acquisterà valore di assenso alla proroga del contratto per il periodo e secondo le condizioni poste dalla parte che ha proposto la proroga stessa.

Articolo 5- Corrispettivo

La Società si impegna a versare al Dipartimento, a titolo di corrispettivo per le attività oggetto del presente contratto, la somma complessiva di € 95.000



(euro novantacinquemila), oltre IVA per l'effettuazione delle attività previste nell'allegato A (dettaglio delle attività) elaborato dalla prof.ssa Trabace. Tale somma sarà erogata con la seguente modalità:

- Euro 45.000 + I.V.A entro 10 giorni dalla stipula della convenzione;
- Euro 30.000 + I.V.A. entro 6 mesi dalla stipula della convenzione;
- Euro 20.000 + I.V.A. a conclusione della ricerca.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento di Ateneo per la gestione delle attività di autofinanziamento, su ciascuna tranche sarà effettuata una trattenuta del 10% dovuta per le attività di autofinanziamento dell'Università degli Studi di Foggia. L'importo complessivo finale è pari ad € 115.900 comprensivi di IVA (per un ammontare di € 20.900) e della quota di autofinanziamento (pari ad € 9.500).

Articolo 6- Modalità di pagamento

La Società effettuerà i versamenti utilizzando la causale "Contratto per attività di sperimentazione svolta dall'Università di Foggia a mezzo della prof.ssa Trabace per conto della "Pharmaceutica San Marco SRL" utilizzando le seguenti coordinate:

Banca Popolare di Bari - Filiale di Potenza, Enti Pubblici

c/c n. 07001002; ABI 5424; CAB 4297; CIN "B"

IBAN IT38B0542404297000007001002; SWIFT: BPBAIT3B

Articolo 7 - Regolamentazione delle attività

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna delle parti contraenti e, in particolare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sperimentazione animale. L'avvio delle attività resta subordinato all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni ministeriali

M. Trabace
M

in materia. Il Dipartimento svolgerà l'attività di cui all'art. 2 e dell'art. 3 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo.

Il Dipartimento garantisce che il personale universitario impegnato nelle attività didattiche e scientifiche presso le strutture dell'Ente è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni. La Società analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.


Articolo 8- Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, ai sensi e con le modalità previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.96 e s.m.i. Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento europeo (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente ricerca.

Il responsabile del trattamento dei dati personali per il Dipartimento è il Dott. Giuseppe delli Carri, Responsabile dell'Area Sistemi Informativi dell'Università di Foggia con sede in Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC rpdcert.unifg.it.

Il responsabile del trattamento dei dati personali per la Società è l'Avv. Angelo Ciavarella, Presidente della società che ha sede presso il suo studio.

Il Dipartimento e la Società considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a



far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti.

Art. 9 - Recesso

Ad ognuna delle parti del presente accordo, ai sensi dell'art.1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà può essere esercitata finché l'accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.


Art. 10 - Risoluzione

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa ad esso non imputabile, di proseguire la collaborazione. In caso di inadempimento la relativa risoluzione verrà disciplinata dagli artt.1453 e segg. c.c. Il contratto dovrà intendersi risolto anche nella circostanza in cui La Società non ottemperi al versamento del quantum debeatur alle scadenze prefissate salvo che non ricorra una giusta causa. In ogni caso la Società dovrà darne immediata comunicazione al Dipartimento che si riserverà il diritto di chiedere informazioni e chiarimenti e, qualora lo ritenga opportuno, di interessare l'ufficio legale dell'Amministrazione Centrale per la tutela delle proprie ragioni.

Art. 11 - Risultati della collaborazione

Il Responsabile Scientifico individuato dal Dipartimento, Prof.ssa Luigia Trabace, consegnerà alla Società al termine dell'attività o, comunque, nei tempi e con le modalità riportate nel programma, apposita relazione tecnica.

Poiché si tratta di verifica sperimentale delle rivendicazioni reclamate nel brevetto del dott. Matteo Bevilacqua, i risultati della sperimentazione secondo il programma n.1 esposto nell'art. 1 saranno di proprietà esclusiva della Pharmaceutica San Marco SRL.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' with a flourish above it, located in the right margin of the document.

Anche il know-how delle sperimentazioni secondo il programma n.2 è di Matteo Bevilacqua e quindi della Pharmaceutica San Marco Srl per cui i risultati scientifici, laddove positivi per la produzione di un nuovo farmaco, porterebbero a un brevetto di sostegno, dipendente dall'attuale, e non una invenzione del tutto nuova. Anche per esso i risultati sarebbero di proprietà esclusiva della Società.

Tuttavia, i risultati scientifici ottenuti in virtù della presente collaborazione con l'Università di Foggia, ove sfruttabili industrialmente, saranno onorati dalla Pharmaceutica San Marco con un premio forfettario "una tantum" pari ad una quota di partecipazione ai diritti di sfruttamento del farmaco del 10% per un periodo di cinque anni dall'inizio della commercializzazione del prodotto.

Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca potranno avvenire, con l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato, solo previo consenso scritto tra le parti.

Art. 12 - Spese di registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del disposto dell'art. 1 lettera b) della Tariffa - parte seconda - di cui al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Il presente contratto è redatto in n. 2 originali ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia - Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000.

Art. 13- Foro

M. F.

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente

accordo, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Foggia.

Art. 14 - Disposizione di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia


alle norme del Codice Civile.

Foggia, 30/11/2019

Per il DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE

Il Direttore

Prof. Lorenzo LO MUZIO



Per la PHARMACEUTICA SAN MARCO SRL

Il Direttore Scientifico

Dott. Matteo BEVILACQUA

